Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17 030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 24 novembre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Abdel Hamid Siraj il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Giordania.

(9309)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1965, n. **1333.**
Proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i termini stabiliti per l'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 8, 20, 26 e 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, è prorogata fino al 31 dicembre 1968.

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1966.

Art. 4.

L'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:
« Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nonchè le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito ».

Art. 5.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 2 per l'anno finanziario 1966, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1965, n. **1334.**
Importazione delle banane fresche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di rivedere la misura dell'imposta erariale di consumo sulle banane fresche, prevista dall'art. 1 della citata legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1966 la misura dell'imposta erariale di consumo, prevista dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.

A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1967 la misura di detta imposta per le banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato è stabilita in lire 60 per chilogrammo, per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascun anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1335**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116. — L'insegnamento complementare di Scienza dell'alimentazione del corso di laurea in Medicina e chirurgia è soppresso ed al suo posto viene istituito quello di « Fisiologia della nutrizione ».

Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di:

« Chimica e microscopia clinica » e di « Biochimica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1336**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto comune;
Diritto tributario.

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chemioterapia;
Istochimica normale e patologica;
Ottica fisiologica.

Gli articoli 82, 83 e 84, relativi all'ordinamento del corso di perfezionamento in Puericoltura sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Puericultura

Art. 82. — Presso l'Istituto di Puericoltura è istituita una Scuola di specializzazione in Puericoltura. La Scuola ha la durata di due anni, e si propone di conferire la necessaria preparazione teorico-pratica ai laureati in medicina e chirurgia che desiderano dedicarsi alla medicina infantile preventiva.

Alla Scuola possono iscriversi un numero massimo di dieci allievi per anno per un totale complessivo di venti allievi. Per l'iscrizione, esami, pagamenti tasse, ecc., valgono le norme generali di cui agli articoli 57 e 69 precedenti.

Art. 83. — Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

1) Genetica ed embriologia;
2) Anatomia normale dalla nascita al termine dell'accrescimento;
3) Puericultura prenatale. Puericultura perinatale e assistenza al neonato;
4) Auxologia;
5) Semeiologia pediatrica;
6) Alimentazione, dietetica e tecnica assistenziale pediatrica.

2° *Anno*:

1) Psicologia dell'età evolutiva;
2) Igiene e profilassi delle malattie infettive. Igiene scolastica;
3) Assistenza sociale all'infanzia;
4) Elementi di patologia pediatrica.

Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche di laboratorio e di assistenza all'infanzia.

Gli allievi devono assolvere in entrambi gli anni le mansioni di assistente volontario, dovranno assistere alle lezioni ufficiali della materia, alle conferenze ed alle esercitazioni stabilite dal direttore della Scuola, compiendo un ternato nell'Istituto di Puericoltura e presso la Clinica pediatrica secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola stessa.

Alla fine di ciascun anno gli allievi sosterranno un esame di profitto ed alla fine del secondo anno anche un esame di diploma.

Art. 84. — Agli allievi che abbiano superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in Puericoltura, valido a tutti gli effetti di legge.

Il diploma di specializzazione in Puericoltura consente la iscrizione al terzo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro nel Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1965, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa citata;

Considerato che il dott. Enzo Badioli, nominato, tra gli altri, componente del suddetto Consiglio di amministrazione con il citato decreto 6 maggio 1965, su designazione del Consiglio generale della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » è venuto a trovarsi, successivamente, nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in quanto l'Ente del quale il medesimo dott. Badioli è presidente ha ora in programma di compiere quanto prima operazioni con la Cassa anzidetta;

Vista la lettera in data 9 luglio 1965, con la quale la Cassa per il credito alle imprese artigiane ha comunicato che il Consiglio generale della Cassa medesima ha designato il rag. Arturo Raitano a sostituire nel Consiglio di amministrazione, in rappresentanza delle Casse rurali ed artigiane, il dimissionario dott. Badioli;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il rag. Arturo Raitano, per il quale non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è nominato componente il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » in sostituzione del dott. Enzo Badioli, dimissionario.

Il predetto durerà in carica fino al compimento del periodo di nomina previsto dal decreto 6 maggio 1965, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(9809)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo numero 16594, datata 15 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Alberti Isidoro, presidente della citata Commissione, con il dott. Jorio Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Jorio Luigi è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo, in sostituzione del dott. Alberti Isidoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 240-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 240-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Corti Sirio, con sede in Firenze, via D. Burchiello n. 51.

(9932)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 28-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 28-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Fabbrica italiana argenterie, con sede in Milano, via Simone di Orsenigo n. 6.

(9933)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 542-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 542-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Amodeo Renzo, con sede in Milano, via Orsini n. 9-5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(9931)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Con decreto 24 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 17 Presidenza, foglio n. 250, al partigiano combattente Ferrero Augusto di Secondo e di Nicola Maria, nato a Brusasco (Torino) nel 1923, è stata concessa la Medaglia di argento al V. M. (alla memoria) e non già la Medaglia d'oro, come erroneamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2 agosto 1949.

(10138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 14 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,78	624,78	624,765	624,75	624,77	624,76	624,75	624,77	624,76
$ Can.	580,06	580 —	580 —	579,85	579,60	580,05	579,85	580,05	580,05	580 —
Fr. Sv.	144,72	144,69	144,70	144,725	144,70	144,71	144,7125	144,72	144,71	144,72
Kr. D.	90,75	90,76	90,77	90,75	90,75	90,77	90,755	90,77	90,73	90,75
Kr. N.	87,48	87,48	87,50	87,46	87,53	87,48	87,47	87,49	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,78	120,76	120,77	120,765	120,75	120,78	120,765	120,78	120,78	120,78
Fol.	173,23	173,28	173,28	173,255	173,30	173,30	173,25	173,30	173,30	173,27
Fr. B.	12,58	12,582	12,5850	12,5820	12,5825	12,58	12,5805	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,46	127,49	127,47	127,40	127,48	127,4675	127,48	127,48	127,48
Lst.	1750,90	1750,75	1750,90	1750,85	1750,75	1751,10	1750,80	1751,10	1751,10	1750,80
Dm. occ.	156,20	156,20	156,20	156,195	156,22	156,21	156,19	156,21	156,21	156,19
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1830	24,15	24,18	24,185	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,85	21,85	21,83	21,855	21,75	21,85	21,837	21,85	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,4311	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 14 dicembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	579,85
1 Franco svizzero	144,719
1 Corona danese	90,752
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	173,252
1 Franco belga	12,531
1 Franco francese	127,469
1 Lira sterlina	1750,825
1 Marco germanico	156,192
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,846
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1965, n. 886/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Argentina, segnata nel catasto del comune di Taggia (Imperia), al foglio 24, di mq. 2845, ed indicata nella planimetria rilasciata il 6 febbraio 1965, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10072)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10186)

Vacanza della cattedra di « Letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Letteratura italiana » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10187)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della Val di Foro, con sede in Francavilla a Mare (Chieti)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo al registro n. 18, foglio n. 208, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Val di Foro, sede in Francavilla a Mare (Chieti), fra i proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio classificato, con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, di 2ª categoria ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, respingendo nel contempo cinque opposizioni presentate da alcuni proprietari di terreni ricadenti nei comuni di Canosa Sannita, Guardiagrele, Orsogna, San Martino sulla Marrucina e Rapino e tre opposizioni presentate dai Consigli comunali di Rapino, Orsogna e Canosa Sannita.

(9896)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sei posti di operaio di ruolo

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato, approvato con legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1962 con cui è stato approvato il nuovo organico del personale operaio del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, modificata con legge 3 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308 art. 2 sull'assunzione obbligatoria dei sordomuti;

Considerato che nell'organico complessivo della tabella *A* (tipografi sordomuti) del personale suddetto risultano vacanti:

per la 1ª categoria n. 3 posti;
per la 2ª categoria n. 2 posti;
per la 3ª categoria n. 1 posto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 col quale vengono dettate nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso da effettuarsi a Roma per l'assunzione di tre operai di ruolo di 1ª categoria specializzati, due operai di ruolo di 2ª categoria qualificati, un operaio di ruolo di 3ª categoria comune nelle seguenti specializzazioni professionali:

1ª categoria: 1 tastierista monotipista,
1 fonditore monotipista;
1 impressore per tipografia.

2ª categoria: 1 tipografo compositore;
1 legatore di libri.

3ª categoria: 1 legatore di libri.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta;
c) l'esercizio dei diritti civili e politici;
d) l'idoneità fisica in relazione al lavoro da prestare;
e) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritti nelle rispettive liste;
f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, l'età di anni 18 e non superata l'età di 35 anni.

Detto limite di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

B) di 5 anni:

a) per i concorrenti che rivestano la qualifica di ex combattente;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente l'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera A si cumulano fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere B e C, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è elevato fino a 55 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 1539-1962.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla IX e X categoria di pensione ad, eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria IX o da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 o dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Si prescinde da ogni limite di età per gli operai permanenti dell'Amministrazione ammessi al concorso per conseguire il passaggio di categoria.

Art. 3.

Presentazione domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 indirizzate al Ministero affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio 2°, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine perentorio di giorni 60, a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, gli aspiranti debbono dichiarare:

le complete generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste eletorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare;

l'eventuale qualità rivestita di dipendente dell'Amministrazione, con la specificazione della categoria salariale di appartenenza;

la specialità per la quale intendono concorrere.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi del precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero affari esteri dopo il termine sopraindicato anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

Art. 4.

Data di possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza per la assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo.

Art. 5.

Idoneità fisica

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione nominata dal Ministero affari esteri e composta da un funzionario della Direzione generale del personale e da due medici di fiducia del Ministero affari esteri.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei ed atti al servizio saranno ammessi a partecipare al concorso secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 6.

Modalità del concorso

I concorrenti che chiederanno di partecipare al concorso per le specializzazioni di tastierista monotipista, fonditore monotipista, impressore tipografo, compositore tipografo o legatore di libri dovranno sostenere, alla data che sarà loro indicata, un esperimento pratico.

Il posto di 3ª categoria messo a concorso (1 legatore di libri) sarà attribuito a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti.

I titoli da valutarsi a tal fine saranno quelli di mestiere, debitamente documentati mediante certificazione, attestati, diplomi, ecc., rilasciati da enti pubblici e privati.

Per l'esperimento pratico e la valutazione dei titoli di mestiere la Commissione giudicatrice di cui all'articolo seguente disporrà di 20 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno ottenuto almeno 14 punti.

Art. 7.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente: un funzionario delle carriere direttive della Amministrazione esteri con la qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata.

Membri: un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione esteri con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica equiparata; il direttore della tipografia riservata del Ministero esteri funzionario incaricato della Direzione della tipografia stessa;

Segretario: un impiegato della carriera di concetto dell'Amministrazione esteri con la qualifica non inferiore a segretario o qualifica equiparata;

Membro aggiunto: un esperto per la valutazione tecnica dei vari esperimenti pratici, per ogni mestiere succitato.

La Commissione suddetta sarà nominata con decreto ministeriale.

Art. 8.

Graduatoria vincitori

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna delle specializzazioni di cui al precedente art. 1 in base al punteggio riportato nell'esperimento pratico e nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6 e tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, stabiliti dalle norme vigenti. A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella guaduatoria i candidati esterni.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero affari esteri i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta che sarà loro successivamente comunicata.

Art. 9.

Presentazione documenti da parte dei vincitori

I concorrenti vincitori dovranno far pervenire al Ministero degli affari esteri, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400 (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400 attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo gli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 400;

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera *a)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400.

Art. 10.

Termine presentazione documenti

I documenti che perverranno al Ministero degli affari esteri oltre il termine stabilito dal precedente art. 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto del Ministero degli affari esteri e pubblicata a tutti gli effetti nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Periodo di prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio fosse ancora sfavorevole il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

L'operaio che avrà conseguito la nomina in prova, se non assumerà servizio entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965
Registro n. 240, foglio n. 271.

(9432)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie compilate in applicazione dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il collocamento di alcune categorie di insegnanti nei ruoli speciali transitori della scuola secondaria di avviamento professionale e medie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, supplemento ordinario al n. 42 del 21 ottobre 1965, sono state pubblicate le graduatorie compilate per il collocamento di insegnanti e insegnanti tecnico-pratici nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie di avviamento professionale e medie previsti dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(10148)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.